SEGNATURA: 0512862|03/05/2023|R_MARCHE|GRM|ASSSEIA|P

TABELLA richiesta MODIFICHE a PSP – REGIONE MARCHE

per NOTIFICA giugno 2023 ex art. 119 c. 2 Reg. UE 2115/2021

4. Elementi comuni a più interventi

4.6.1 Descrizione dello strumento finanziario

Modifica richiesta	Regione/P.A.	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	motivazione
Aggiungere le Marche nell'elenco di Regioni che hanno manifestato l'intenzione di attivare strumenti finanziari nel corso dell'attuazione del PSP	Marche	Le Regioni che hanno manifestato l'intenzione di attivare strumenti finanziari nel corso dell'attuazione del PSP sono Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana.	Le Regioni che hanno manifestato l'intenzione di attivare strumenti finanziari nel corso dell'attuazione del PSP sono Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana e Marche.	La Regione Marche prevede la possibile attivazione di strumenti finanziari a favore delle imprese del settore agricolo e agroalimentare. La Regione non ha ancora istituito società finanziarie per la gestione degli strumenti finanziari pubblici, ma all'inizio del 2023 la Giunta regionale, al fine di rendere maggiormente efficace il sistema regionale di sostegno alle imprese per l'accesso al credito, ha ritenuto necessario prevedere l'affidamento tramite Accordo Quadro (AQ) del servizio di gestione degli strumenti finanziari (SF) prevedendo la costituzione di un Fondo di partecipazione (FdP) come definito al Regolamento UE 1060/2021 art. 2(20), che oltre al FESR interessi altre tipologie di risorse, come il FSE+ 2021-2027 e il FEASR, ciascuno con esigenze e proprie peculiarità, da impostare in una logica unitaria. In contemporanea si sta operando per il completamento della VExA.

5.1 Interventi sotto forma di pagamenti diretti

PD 05 – ES 4 – Eco – Schema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Modifica richiesta	Regione/P.A.	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	motivazione
SEZIONE 5				
Rettifica impegno 03 inserendo deroga all'obbligo di interramento anche per le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa	Marche	**IM03**: Fatta eccezione per le aziende zootecniche, effettuare l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento.	**IM03**: Fatta eccezione per le aziende zootecniche, e per le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa, effettuare l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento.	La scheda intervento SRA03 "Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli" del PSP prevede l'impegno del mantenimento in loco di stoppie e residui colturali. Visto che le aziende che adottano le tecniche di agricoltura conservativa (Semina su sodo / No tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande / strip tillage) raggiungono "ipso facto" i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui, si ritiene opportuno esplicitare nel testo del PSP Ecoschema 4 la deroga all'obbligo di interramento per le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa.

5.3 Interventi di sviluppo rurale

SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna

Sezione 7

Modifica richiesta	Regione/P.A.	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	motivazione
SEZIONE 7				
Nel paragrafo " Gamma del sostegno a livello di beneficiario" integrare il testo	Marche	**MARCHE** L'importo riconoscibile per ettaro di superficie agricola per anno è fissato fino a un massimo di € 200,00	**MARCHE** L'importo riconoscibile per ettaro di superficie agricola per anno è fissato fino a un massimo di € 200,00. Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.	Modifica necessaria al fine di garantire il pagamento al maggior numero di aziende anche in caso di budget limitato.

SRC01 – Pagamento compensativo zone agricole natura 2000

Sezione 5

Modifica richiesta	Regione/P.A.	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	motivazione
SEZIONE 5				
Nel paragrafo "Collegamento con altri interventi" integrare il testo	Marche	Tutti gli interventi SRA, SRB e SRD, tranne quanto di seguito specificato; Le azioni: -misure di conservazione obbligatorie degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000, -obbligo di redazione di piani di gestione delle aree aperte (piano di pascolamento), non sono cumulabili con SRA08.	Tutti gli interventi SRA, SRB e SRD, tranne quanto di seguito specificato; Le azioni: -misure di conservazione obbligatorie degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000, -obbligo di redazione di piani di gestione delle aree aperte (piano di pascolamento), non sono cumulabili con SRA08. L'intervento SRC01 non è cumulabile con l'Ecoschema 5 "Misure specifiche per gli impollinatori" sulla stessa superficie oggetto di impegno	Per le azioni previste dall'intervento SRC01, relativamente alla creazione e mantenimento di fasce inerbite durevoli, si rileva una sovrapposizione degli impegni remunerati con l'ecoschema per cui, per la regione Marche, sulla stessa superficie oggetto di impegno non si può cumulare SRC01 con ES5
Nel paragrafo "Requisiti obbligatori" integrare la tabella	Marche	Tabella specifica regione Marche	sotto la Tabella specifica regione Marche Per quanto riguarda la creazione di fasce inerbite di cui alle tipologie B1, B2 e B3, la superficie oggetto di impegno deve essere collocata al di fuori della superficie sottoposta al vincolo di costituzione delle fasce tampone di cui alla BCAA04. Inoltre tali fasce non possono essere riconosciute tra gli elementi non produttivi previsti dalla BCAA08. Per quanto riguarda la creazione di fasce inerbite di cui alle tipologie B4 e B5, se tali superfici sono utilizzate dal beneficiario per ottemperare agli obblighi legati al BCAA04 relativo alle fasce tampone o al BCAA08, relativo agli elementi non produttivi, il premio verrà corrisposto sulla parte di superficie eccedente tali obblighi.	Inserimento specifiche per evitare la sovrapposizione di impegni previsti nella SRC01 con impegni di condizionalità

SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole

Sezione 5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Modifica richiesta	Regione/P.A.	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	motivazione
SEZIONE 5				

Criteri di ammissibilità dei beneficiari: integrazione al criterio aggiuntivo proposto da Regione Marche "CRMarche" con il quale si introduceva l'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Enoturistici (EROE) già notificato il 14-04-2023 per il quale è necessario inserire anche l'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Oleoturistici (EROO) analogamente a quanto viene fatto da CR06, CR07 e CR08 rispettivamente per agriturismo, agricoltura sociale e attività educative didattiche.	Marche		CRMarche - Per l'azione e) Attività turistico - ricreative possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Enoturistici (EROE) e/o all'Elenco Regionale degli Operatori Oleoturistici (EROO). Il criterio è applicato unicamente da Regione MARCHE	Il criterio è funzionale all'attuazione della strategia regionale di sostegno all'enoturismo di cui alla L.R. n.28/2021 e all'oleoturismo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 206 del 27/02/2023 (per l'oleoturismo si sta concludendo l'iter procedurale di approvazione della Legge Regionale).

SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

Sezione 5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Modifica richiesta	Regione/P.A.	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	motivazione
SEZIONE 5				

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento: proposta modifica al Criterio CR08 inerente l'effetto incentivante del conributo pubblico	Marche	**CR08** - Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, ~~sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.~~ ~~Predetto limite è applicato da tutte le Regioni e P.A con le seguenti eccezioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, entro 12 mesi.~~ ~~Per la Regione Lombardia le attività relative alle spese generali possono essere avviate dopo la pubblicazione dell'invito a presentare domanda per consentirne una puntuale valutazione.~~ ~~Per la Regione Piemonte le spese possono essere ammissibili se sostenute dalla presentazione domanda in coerenza con il contenuto dei bandi.~~	**CR08** - Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, le autorità di gestione possono stabilire, nei documenti attuativi del presente Piano, termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi."	Obiettivo è rendere la descrizione di questo criterio analoga e omogenea a quella adottata negli interventi ad investimento "non forestali " (es SRD01: CR12; SRD02: CR12; SRD03: CR17; SRD04: CR11; SRD013:CR13) riportando esattamente la stessa formulazione ivi proposta che è in linea con le indicazioni dell'art. 86 c. 4 reg. 2115/2021. Ciò garantisce maggiore omogeneità applicativa tra i diversi interventi a investimento. La modifica lascia inoltre impregiudicata la possibilità per le AdG di stabilire termini più restrittivi, e quindi per chi avesse già approvato CSR e /o pubblicato bandi con termini più restrittivi e specifici (come quelli già espressi da alcune regioni come specificità nella scheda attuale del PSP) la modifica non comporta alcuna conseguenza. La formulazione presente nelle schede intervento a investimento diverse da quelle forestali, che si propone di applicare anche a quelle forestali, infatti, non riporta le specificità regionali lasciando alle AdG regionali di definire i dettagli applicativi coerenti con le regole definite dal PSP e con la normativa comunitaria.

SRD11 – Investimenti non produttivi forestali

Sezione 5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Modifica richiesta	Regione/P.A.	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	motivazione
SEZIONE 5				
Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento: proposta modifica al Criterio CR08 inerente l'effetto incentivante del conributo pubblico	Marche	**CR08** - Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico~~, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.~~ ~~Il predetto limite di 24 mesi è applicato da tutte le Regioni e P.A con le seguenti eccezioni: Calabria e Veneto entro 12 mesi.~~	**CR08** - Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, le autorità di gestione possono stabilire, nei documenti attuativi del presente Piano, termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi."	Obiettivo è rendere la descrizione di questo criterio analoga e omogenea a quella adottata negli interventi ad investimento "non forestali " (es SRD01: CR12; SRD02: CR12; SRD03: CR17; SRD04: CR11; SRD013:CR13) riportando esattamente la stessa formulazione ivi proposta che è in linea con le indicazioni dell'art. 86 c. 4 reg. 2115/2021. Ciò garantisce maggiore omogeneità applicativa tra i diversi interventi a investimento. La modifica lascia inoltre impregiudicata la possibilità per le AdG di stabilire termini più restrittivi, e quindi per chi avesse già approvato CSR e /o pubblicato bandi con termini più restrittivi e specifici (come quelli già espressi da alcune regioni come specificità nella scheda attuale del PSP) la modifica non comporta alcuna conseguenza. La formulazione presente nelle schede intervento a investimento diverse da quelle forestali, che si propone di applicare anche a quelle forestali, infatti, non riporta le specificità regionali lasciando alle AdG regionali di definire i dettagli applicativi coerenti con le regole definite dal PSP e con la normativa comunitaria.

SRD12 – Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste

Sezione 5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Modifica richiesta	Regione/P.A.	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	motivazione
SEZIONE 5				
Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento: proposta modifica al Criterio CR09 inerente l'effetto incentivante del conributo pubblico	Marche	**CR09 -** Per l'Azione SRD12.1) al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, ~~sono considerate ammissibili solo le operazioni, per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.~~ ~~Il predetto limite di 24 mesi è applicato da tutte le Regioni e P.A con le seguenti eccezioni Basilicata, Veneto e Calabria entro 12 mesi. Per Regione Lombardia le spese generali possono essere avviate dopo la pubblicazione dell'invito a presentare domanda.~~	**CR09 –** Per l'Azione SRD12.1) al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, le autorità di gestione possono stabilire, nei documenti attuativi del presente Piano, termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi."	Obiettivo è rendere la descrizione di questo criterio analoga e omogenea a quella adottata negli interventi ad investimento "non forestali " (es SRD01: CR12; SRD02: CR12; SRD03: CR17; SRD04: CR11; SRD013:CR13) riportando esattamente la stessa formulazione ivi proposta che è in linea con le indicazioni dell'art. 86 c. 4 reg. 2115/2021. Ciò garantisce maggiore omogeneità applicativa tra i diversi interventi a investimento. La modifica lascia inoltre impregiudicata la possibilità per le AdG di stabilire termini più restrittivi, e quindi per chi avesse già approvato CSR e /o pubblicato bandi con termini più restrittivi e specifici (come quelli già espressi da alcune regioni come specificità nella scheda attuale del PSP) la modifica non comporta alcuna conseguenza. La formulazione presente nelle schede intervento a investimento diverse da quelle forestali, che si propone di applicare anche a quelle forestali, infatti, non riporta le specificità regionali lasciando alle AdG regionali di definire i dettagli applicativi coerenti con le regole definite dal PSP e con la normativa comunitaria.

SRD15 – Investimenti produttivi forestali

Sezione 5

Modifica richiesta	Regione/P.A.	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	motivazione
SEZIONE 5				
Al par. "Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi" Rettifica nella tabella inerente il criterio di ammissibilità **CR06**	Marche	Regione/PA | a) | b) | c) | d) | Giustificativo **Marche** | pari o inferioni a € 300.000 | ~~pari o inferioni a € 300.000~~ | NO | NO | L'importo di €300.000,00 si ritiene più consono al contesto socioeconomico del	Regione/PA | a) | b) | c) | d) | Giustificativo **Marche** | pari o inferiori a € 300.000 | NO | NO | NO | L'importo di €300.000,00 si ritiene più consono al contesto socioeconomico del	Ai fini di una maggiore chiarezza viene eliminata la lettera b) in quanto il parametro è già stato riformulato dalla regione Marche e ricompreso in CR10, che riguarda gli interventi di prima trasformazione e disciplina

relativo ai parametri di ammissibilità degli interventi di prima trasformazione. In particolare con la modifica si stabilisce di NON applicare il parametro di cui alla lettera b) di CR06 che riguarda l'importo massimo ammissibile degli investimenti in macchinari per la produzione di tondame, legna da ardere, cippato, pellets, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi già stabilito per Regione Marche in CR10		settore forestale della Regione Marche. Inoltre, sulla base del contesto regionale, con riferimento alle caratteristiche delle produzioni legnose derivanti dalle foreste del nostro territorio e tenuto conto delle esigenze emerse è stato eliminato il vincolo della sola segatura per la produzione di pellets/bricchette, ed è stata inserita la produzione del carbone. …….	settore forestale della Regione Marche. La lettera b) non si applica così come proposta, ma è stato riformulato il criterio in CR10. Inoltre, sulla base del contesto regionale, con riferimento alle caratteristiche delle produzioni legnose derivanti dalle foreste del nostro territorio e tenuto conto delle esigenze emerse è stato eliminato il vincolo della sola segatura per la produzione di pellets/bricchette, ed è stata inserita la produzione del carbone. …….	anche gli investimenti in macchinari di prima trasformazione, compreso il relativo importo massimo di investimento.
Al par. "Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi": **proposta modifica al Criterio CR09** inerente l'effetto incentivante del contributo pubblico		**CR09** – Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, ~~sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.~~ ~~Il predetto limite di 24 mesi è applicato da tutte le Regioni e P.A con le seguenti eccezioni Basilicata, Calabria, P.A. di Trento e Veneto entro 12 mesi. Per la Regione Lombardia le spese generali possono essere avviate dopo la pubblicazione dell'invito a presentare domanda. Per la Regione Piemonte anche per le spese preparatorie vale, quale data di ammissibilità, la data di presentazione della domanda di sostegno al fine di assicurarne l'aderenza, anche formale, a quanto previsto dal bando.~~	**CR09** – Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, le autorità di gestione possono stabilire, nei documenti attuativi del presente Piano, termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi."	Obiettivo è rendere la descrizione di questo criterio analoga e omogenea a quella adottata negli interventi ad investimento "non forestali " (es SRD01: CR12; SRD02: CR12; SRD03: CR17; SRD04: CR11; SRD013:CR13) riportando esattamente la stessa formulazione ivi proposta che è in linea con le indicazioni dell'art. 86 c. 4 reg. 2115/2021. Ciò garantisce maggiore omogeneità applicativa tra i diversi interventi a investimento. La modifica lascia inoltre impregiudicata la possibilità per le AdG di stabilire termini più restrittivi, e quindi per chi avesse già approvato CSR e /o pubblicato bandi con termini più restrittivi e specifici (come quelli già espressi da alcune regioni come specificità nella scheda attuale del PSP) la modifica non comporta alcuna

				conseguenza. La formulazione presente nelle schede intervento a investimento diverse da quelle forestali, che si propone di applicare anche a quelle forestali, infatti, non riporta le specificità regionali lasciando alle AdG regionali di definire i dettagli applicativi coerenti con le regole definite dal PSP e con la normativa comunitaria.
CR10: (criteri di ammissibilità delle azioni specifici regionali) integrazione ad un ulteriore criterio di ammissibilità specifico	Marche	3) Per interventi di prima trasformazione* si intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale o da loro associazioni, con il rispetto dei seguenti parametri: • investimenti in macchinari non superiori a 300.000 € per la produzione di paleria (anche lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati), travi, legna da ardere, cippato, pellets/bricchette, carbone, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi.	3) Per interventi di prima trasformazione* si intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale o da loro associazioni, con il rispetto dei seguenti parametri: • investimenti in macchinari non superiori a 300.000 €, e immobili strettamente funzionali ai macchinari richiesti a contributo, per la produzione di paleria (anche lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati), travi, legna da ardere, cippato, pellets/bricchette, carbone, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi.	Obiettivo è consentire anche gli investimenti immobili funzionali agli investimenti in macchinari finanziati

SRE01 – Insediamento giovani agricoltori

Sezione 5

Modifica richiesta	Regione/P.A.	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	motivazione
SEZIONE 5				
Nel paragrafo "Criteri di ammissibilità dei beneficiari" con riferimento al criterio C02 (adeguata formazione e competenza professionale) nella tabella dove sono inserite le specificità regionali prevedere per le Marche che il periodo di grazia per il raggiungimento del requisito sia entro la data di completamento del piano aziendale	Marche	~~NO~~	Entro la data di completamento del piano aziendale	Dare maggiore chiarezza alla scelta regionale (vedi sotto)
Nel paragrafo "Obblighi inerenti l'insediamento", con riferimento all' OB02 (I beneficiari sono obbligati a rendere effettivo l'insediamento e ad avviare e completare le attività previste dal piano secondo i tempi e le modalità previsti da ciascuna regione e provincia autonoma) **nella tabella dove sono inserite le specificità regionali prevedere per le Marche che il periodo entro cui si deve completare il piano sia fino ad un massimo di 36 mesi**	Marche	36 mesi dalla concessione del sostegno	Fino ad un massimo di 36 mesi dalla concessione del sostegno	La Regione aveva inteso 36 mesi come limite massimo ritenendo tuttavia di applicare di fatto un periodo più breve pari a 30 mesi, coerente con gli obiettivi di spesa e la ventilazione finanziaria. Per una maggiore chiarezza si ritiene opportuno specificare "fino ad un massimo di 36 mesi…..”).

SRE03 – Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura

Sezioni 5 e 7

Modifica richiesta	Regione/P.A.	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	motivazione
SEZIONE 5				
Nel paragrafo "Finalità e descrizione generale" integrare il testo	Marche	Si prevede quindi, un sostegno all'avvio delle imprese forestali, che può essere attivato anche tramite un pacchetto di interventi funzionali per il settore forestale.	Si prevede quindi, un sostegno all'avvio delle imprese forestali, che può essere attivato anche tramite un pacchetto di interventi funzionali per il settore forestale o in filiera.	Per Regione Marche il concetto di pacchetto (1 soggetto accede contemporaneamente a più interventi nell'ambito di un unico progetto) non coincide col concetto di filiera (più soggetti accedono contemporaneamente a più interventi nell'ambito di un unico progetto) e posto che questo intervento viene attivato in filiera si chiede di integrare il testo citando anche le filiere
Nel paragrafo "Collegamento con altri interventi", integrare gli interventi applicabili facoltativamente	Marche	L'intervento potrà essere attivato dalle Regioni e P.A. in maniera autonoma (solo SRE03 - Avvio delle imprese) o in combinato con altri interventi del Piano attraverso una modalità a "pacchetto". In quest'ultimo caso, le modalità di esecuzione del "pacchetto" e gli interventi inseriti all'interno dello stesso sono definite dalle singole AdG competenti, sulla base delle proprie caratteristiche ed esigenze socioeconomiche, con l'attivazione: Obbligatoriamente dei seguenti interventi • SRE03 - Avvio delle imprese • SRD15 - Investimenti produttivi forestali Facoltativamente può prevedere uno o più dei seguenti interventi: • SRD11 - Investimenti non produttivi forestali • SRD08 - Infrastrutture ambientali; • SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali; • SRA031 - Sostegno per la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali; • SRD05 - Sostegno all'impianto per l'imboschimento e per i sistemi agroforestali in terreni agricoli; • SRD10 - Impianto per imboschimento di terreni non agricoli; • SRD12 - Investimenti per prevenzione e ripristino danni alle foreste;	L'intervento potrà essere attivato dalle Regioni e P.A. in maniera autonoma (solo SRE03 - Avvio delle imprese) o in combinato con altri interventi del Piano attraverso una modalità a "pacchetto" o in filiera. In quest'ultimo caso, le modalità di esecuzione del "pacchetto" o della filiera e gli interventi inseriti all'interno ~~dello stesso~~degli stessi sono definite dalle singole AdG competenti, sulla base delle proprie caratteristiche ed esigenze socioeconomiche, con l'attivazione: Obbligatoriamente dei seguenti interventi • SRE03 - Avvio delle imprese • SRD15 - Investimenti produttivi forestali Facoltativamente può prevedere uno o più dei seguenti interventi: • SRD11 - Investimenti non produttivi forestali • SRD08 - Infrastrutture ambientali; • SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali; • SRA031 - Sostegno per la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali; • SRD05 - Sostegno all'impianto per l'imboschimento e per i sistemi agroforestali in terreni agricoli; • SRD10 - Impianto per imboschimento di terreni non agricoli; • SRD12 - Investimenti per prevenzione e ripristino danni alle foreste; • SRG07 - cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages; • SRH03 - formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali.	Regione Marche intende attivare l'intervento SRE03 in filiera, in particolare nelle cosiddette filiere forestali nelle quali è prevista anche l'attivazione degli interventi SRG07 a sostegno della cooperazione e l'intervento SRH03: si chiede pertanto di aggiungere detti interventi alla lista degli interventi attivabili facoltativamente insieme ad SRE03.

Integrazione tabella del criterio CO13 "Criteri di ammissibilità dei beneficiari" Con la modifica va inserita la specifica relativa alla non applicazione del criterio C10 "Il sostegno è concesso ai beneficiari che abbiano assolto gli obblighi scolastici" e del criterio C11 "Il beneficiario deve avere titolo di studio almeno di scuola secondaria di secondo grado attinente al settore per il quale si intende aderire o dimostrare un'esperienza lavorativa di due anni complessivi come dipendente/tirocinante/apprendista presso altre imprese dello stesso settore per il quale si intende aderire" come comunicato al MASAF in data 02/08/2022 con invio del file excel delle specificità regionali.	Marche		Per la Regione Marche: il C10 e il C11 non vengono applicati.	Tenuto conto che l'intervento consente l'avviamento di nuove attività, non si ritiene opportuno precludere la partecipazione anche a soggetti che vogliono ricollocarsi o diversificare la propria attività, pur non essendo in possesso dei titoli di studio e della preparazione professionale adeguata, anche in considerazione del particolare periodo di crisi economica e sociale. Tale scelta peraltro era stata fatta sin dall'inizio e comunicata al MASAF quale specificità regionale ab origine.
Nel paragrafo "Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento" integrare CR02	Marche	Nel caso di attivazione di un "pacchetto" nel Piano Aziendale, il beneficiario deve specificare e coordinare le diverse misure attivate nell'ambito dello stesso secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali. Per ognuno degli interventi previsti nel "pacchetto" valgono le condizioni di ammissibilità specifiche previste per ciascuno di essi.	Nel caso di attivazione di un "pacchetto" o della filiera nel Piano Aziendale, il beneficiario deve specificare e coordinare le diverse misure attivate nell'ambito dello stesso secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali. Per ognuno degli interventi previsti nel "pacchetto" o in filiera valgono le condizioni di ammissibilità specifiche previste per ciascuno di essi.	Vedi sopra
SEZIONE 7				
Integrazione al paragrafo "Gamma del sostegno a livello di beneficiario"	Marche	L'entità dei pagamenti è determinata in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto specificatamente disposto e giustificato da parte di ogni AdG competente, e prevede un sostegno forfettario in conto capitale di 40.000,00 euro.	L'entità dei pagamenti è determinata in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto specificatamente disposto e giustificato da parte di ogni AdG competente, e prevede un sostegno forfettario in conto capitale massimo di 40.000,00 euro.	Il PSP nella fresa riportata afferma che l'entità dei pagamenti è determinata dall'AdG in base alle specificità regionali ma poi nella stessa frase indica l'importo del premio. Si ritiene si tratti di un mero errore materiale in quanto, anche in base a quanto emerso nelle riunioni tecniche sull'intervento, si intendeva indicare 40.000,00 euro come importo massimo del sostegno. Si chiede quindi di inserire la parola "massimo" nella frase.

SRG01 – Sostegno gruppi operativi PEI AGRI

Sezione 1

Modifica richiesta	Regione/P.A.	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	motivazione

<table>
<tr><td>SEZIONE 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Nel paragrafo “Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale” integrare la tabella</td><td>Marche</td><td><table><tr><td>Regione</td><td>Marche</td></tr><tr><td colspan="2">Setting up</td></tr><tr><td>Sì</td><td>~~X~~</td></tr><tr><td>No</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Gruppi Operativi</td></tr><tr><td>Sì</td><td>X</td></tr><tr><td>No</td><td></td></tr></table></td><td><table><tr><td>Regione</td><td>Marche</td></tr><tr><td colspan="2">Setting up</td></tr><tr><td>Sì</td><td></td></tr><tr><td>No</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Gruppi Operativi</td></tr><tr><td>Sì</td><td>X</td></tr><tr><td>No</td><td></td></tr></table></td><td>Le Marche non intendono finanziarie il setting up dei GO PEI nella programmazione 2023-27 (detta scelta peraltro non è nuova, è stata comunicata come specificità regionale al ministero ab origine)
Il setting up è già stato finanziato nella programmazione 2014-22 e dall’esperienza maturata e dei tre bandi usciti e tre graduatorie finanziate si è constatato che la misura è matura e i GO si formano in maniera autonoma senza l’aiuto del setting up mentre resta importante garantire la massima qualità dei progetti innovativi intesa soprattutto come rispondenza alle esigenze delle aziende regionali. A detta esigenza si ritiene di rispondere in maniera più adeguata tramite l’l’intervento SRG09.</td></tr>
</table>

SRG05 – Supporto preparatorio LEADER- sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale

Sezione 5

Modifica richiesta	Regione/P.A.	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	motivazione
SEZIONE 5				
Nel paragrafo “Condizioni di ammissibilità delle spese” integrare il testo	Marche	In particolare le Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Veneto non applicano il principio SP02 perché non prevedono di sostenere SSL plurifondo.	In particolare le Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Marche e Veneto non applicano il principio SP02 perché non prevedono di sostenere SSL plurifondo.	Si tratta di una imprecisione della prima stesura del testo, la Regione Marche infatti non sostiene SSL plurifondo: non risulta un’esigenza propria del contesto regionale tanto che non è mai stato attivato anche nelle programmazioni precedenti né dal partenariato sono mai emerse esigenze in tal senso.